



STATUTO
E
CODICE ETICO

Presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 luglio 2021 che ha approvato e indetto il referendum confermativo, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto approvato il 23 giugno 2004, che si è tenuto il 27 luglio 2021.

Approvato dal Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2021 constatato l'esito favorevole del referendum.

INDICE

STATUTO

Titolo Primo	3
ART. 1 – Denominazione e Sede	3
ART. 2 – Scopi ed Attività istituzionali	3
Titolo Secondo	5
ART.3 – Requisiti per l'adesione	5
ART. 4 – Modalità di adesione	5
ART. 5 – Durata del rapporto associativo, Dimissioni e Recesso	6
ART. 6 – Articolazioni interne	7
ART. 7 – Diritti degli Associati	7
ART. 8 – Doveri degli Associati	7
ART. 9 – Contributi associativi	8
ART. 10 – Cessazione del rapporto associativo	8
Titolo Terzo	10
ART. 11 – Organi associativi	10
ART. 12 – Cariche	10
Titolo Quarto	12
ART. 13 – Composizione	12
ART. 14 – Riunioni ed attribuzioni	12
ART. 15 – Modalità di convocazione	13
ART. 16 – Modalità di svolgimento	13
ART. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi	14
Titolo Quinto	15
ART. 18 – Presidente e Vicepresidente	15
ART. 19 – Consiglio Direttivo	16
ART. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo	17
ART. 21 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	17
ART. 22 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo	18
ART. 23 – Comitato Esecutivo	18
Titolo Sesto	20
ART. 24 – Uffici e Segretario Generale	20
ART. 25 – Collegio dei Revisori	20
ART. 26 – Tesoriere	20
ART. 27 – Collegio dei Probiviri	20
Titolo Settimo	22
ART. 28 – Bilanci	22
ART. 29 – Fondo Comune	22
Titolo Ottavo	23
ART. 30 – Modifiche Statutarie	23
ART. 31 - Scioglimento	23
ART. 32 – Collegio Arbitrale	24
ART. 33 – Rinvio	25

CODICE ETICO

Premessa	27
1. Ambito di applicazione	28
2. Principi	28
3. Linee guida di comportamento: etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e associative	30
4. Principi etici rispetto alla Governance dell'Unione	33
5. Organi di controllo del Codice Etico	34
6. Comunicazione	36
7. Entrata in vigore	36

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione, Sede, Scopi ed Attività istituzionali

ART. 1 – Denominazione e Sede

1.1. L'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane, in forma abbreviata "U.N.I.D.I." e nel proseguo definita anche come l'"Unione", è l'associazione delle imprese industriali italiane del settore dentale, costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile il 27 Maggio 1969 con durata illimitata. Partecipa, insieme ai propri Associati, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese. Può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ad altre associazioni, società di persone e/o di capitali, organizzazioni o enti nazionali, comunitari e internazionali, anche intervenendo alla loro costituzione, purché tale adesione non contrasti con le disposizioni del presente Statuto.

1.2. L'Unione è retta dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente Statuto. Essa ha sede legale in Milano e può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni e uffici anche in altre città.

ART. 2 – Scopi ed Attività istituzionali

2.1. L'Unione è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

2.2. Scopi primari dell'Unione sono la rappresentanza, la tutela e la promozione degli interessi di ogni settore dell'industria nazionale dentale in cui agiscono le imprese associate. In particolare, l'Unione, favorendo l'affermazione dei valori sociali e civili nonché dei comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo, si propone:

- a) di tutelare in ogni campo gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate e, quando possibile, anche quelli dei singoli Associati;
- b) di collaborare e contribuire con ogni mezzo allo studio ed alla risoluzione di problemi scientifici, tecnologici, giuridici, tributari e/o commerciali concernenti l'industria dentale;
- c) di assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà e la collaborazione tra le imprese associate nel rispetto dei principi della libera concorrenza, supportando e favorendo accordi relativi ad interessi comuni fra le imprese associate o fra di esse ed altri enti o organizzazioni;

- d) di concorrere, unitamente alle istituzioni, alle organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e tecniche del Paese, dell'Unione Europea ed in campo internazionale, alla promozione dei prodotti degli Associati ed allo sviluppo del mercato di riferimento, sia in Italia che all'estero, favorendo e supportando la crescita della formazione, della conoscenza e della cultura imprenditoriale dei settori rappresentati;
- e) di aderire, anche mediante la partecipazione di propri delegati, designati dal Consiglio Direttivo, ad enti, organizzazioni, nazionali e internazionali, pubblici o privati, nei quali la presenza dell'Unione risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;
- f) di informare e supportare le imprese associate in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche mediante l'erogazione di specifici servizi di consulenza ed assistenza;
- g) di prendere parte, su delibera del Consiglio Direttivo, alla realizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche e ad altre attività di natura imprenditoriale, organizzate anche in forma societaria, che siano finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi;
- h) di svolgere tutte quelle altre attività che i suoi organi direttivi riconosceranno utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2.3. L'Unione orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico che costituisce parte integrante del presente Statuto.

TITOLO SECONDO

Associati

ART. 3 – Requisiti per l'adesione

3.1. Possono far parte dell'Unione, in qualità di Associati effettivi, tutte le Imprese industriali regolarmente costituite, con sede in Italia ovvero con stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito nel territorio nazionale, che fabbrichino con continuità articoli destinati all'arte dentaria e che siano regolarmente iscritte come tali alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura rispettivamente competente per territorio. L'ammissione è condizionata dalla prova fornita che l'attività industriale si è svolta da non meno di due anni.

Tali imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale ovvero in forma di ditta individuale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione anche secondo quanto disposto dal Codice Etico;

Possono altresì aderire, sempre come Associati, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese che posseggano i requisiti di cui sopra.

3.2. Le imprese che non possiedono i requisiti per essere Associati effettivi, ma che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico rispetto al settore di attività rappresentato dall'Unione, possono partecipare all'Unione in qualità di "Associati aggregati".

3.3. Gli Associati vengono iscritti nel Registro degli Associati dell'Unione, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa all'Unione.

ART. 4 – Modalità di adesione

4.1. Per essere ammessi nella Unione in qualità di Associato effettivo o di Associato aggregato occorre presentare domanda (sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa) corredata da tutti i dati caratteristici dell'Impresa che richiede l'ammissione.

4.2. La domanda di adesione deve essere compilata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Unione e forniti dall'ufficio di segreteria della stessa. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, deve essere indirizzata al Presidente dell'Unione.

4.2. Nella domanda di adesione dovranno essere indicate le generalità del legale rappresentante dell'impresa, il nominativo ed il ruolo all'interno dell'impresa

richiedente della persona delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'impresa stessa in seno all'Unione, le caratteristiche dell'attività svolta, il numero dei dipendenti, risultante dal modulo di denuncia all'ente previdenziale che deve essere allegato in copia, la sede, gli stabilimenti, le succursali ed altre eventuali unità, il codice ATECO, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il settore in cui l'Impresa richiedente intende essere inquadrata e quant'altro previsto dagli appositi moduli di adesione. Nella domanda deve essere esplicitamente indicato che l'Impresa ha preso visione del presente Statuto e del Codice Etico e che la presentazione della domanda ne costituisce implicita ed integrale accettazione.

4.3. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dimostrare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico dell'Unione.

4.4. Sulla accettazione della domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Unione. La delibera di rigetto della domanda di adesione ovvero di accoglimento di detta domanda è comunicata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'impresa interessata.

4.5. Contro la delibera di rigetto della domanda di adesione l'impresa interessata può ricorrere, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri che deciderà, con giudizio inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Detto ricorso non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio Direttivo.

4.6. Nel deliberare l'accoglimento della domanda di adesione di un Associato aggregato, il Consiglio Direttivo determina la "quota di iscrizione" e la "quota annuale di associazione" che, ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto, l'Associato aggregato sarà tenuto a versare all'Unione.

ART. 5 – Durata del rapporto associativo, Dimissioni e Recesso

5.1. L'iscrizione ha effetto immediato ed è impegnativa, per l'Associato, dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, oltre che per l'anno solare in corso, per il biennio decorrente dal 1° gennaio successivo alla data dell'accettazione della domanda di ammissione. L'iscrizione si intende poi confermata di anno in anno, qualora non sia stato presentato dall'Associato formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare in corso. La notifica di cessazione dell'azienda vale, agli effetti statuari, come comunicazione di dimissioni.

5.2. È fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso dell'Associato, da esercitarsi in ogni momento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per l'obbligo contributivo. L'Associato che ha esercitato il recesso sarà infatti tenuto a corrispondere all'Unione i contributi dovuti dalla data di ricevimento dell'atto di recesso fino al termine di normale scadenza del rapporto ai sensi dell'Articolo 5.1., tenuto conto altresì dell'eventuale intervenuto rinnovo automatico dell'anno solare in corso laddove il recesso abbia effetto oltre il termine di preavviso di 3 mesi ivi previsto.

ART. 6 – Articolazioni interne

Per consentire un'articolata organizzazione interna e una attuazione dei fini istituzionali, Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di settore in cui raggruppare le imprese associate a seconda della loro preminente attività nonché istituire commissioni di lavoro su specifici temi di interesse generale o su argomenti di rilevanza settoriale.

ART. 7 – Diritti degli Associati

7.1. L'adesione a U.N.I.D.I. conferisce agli Associati il diritto di essere rappresentati e assistiti dall'Unione, di fruire dei servizi da questa istituzionalmente garantiti, nonché di ricevere quelle prestazioni che derivano dalla loro appartenenza associativa.

7.2. Gli Associati effettivi sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, potendo intervenire attivamente nella vita associativa nonché partecipare direttamente all'attività dell'Unione. Gli Associati effettivi in regola con le norme statutarie potranno indicare, nella loro carta intestata, l'appartenenza all'Unione riproducendone il logo.

7.3. Gli Associati aggregati utilizzano i servizi dell'Unione e partecipano alle attività di settore nei modi e nei termini definiti dall'Unione; non hanno diritto ad alcuna prestazione diretta di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico-istituzionale.

7.4. Gli Associati Aggregati partecipano e intervengono in Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo, non possono fare parte del Consiglio Direttivo, né possono acquisire la carica di Presidente o Vicepresidente dell'Unione.

ART. 8 – Doveri degli Associati

8.1. L'adesione all'Unione implica l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli Organi direttivi dell'Unione, nonché l'obbligo di rispettare il Codice etico. Gli Associati devono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con azioni intraprese dall'Unione.

8.2. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Unione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare, l'Associato è tenuto:

- a) ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza all'Unione;
- c) a non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da U.N.D.I., senza un preventivo coordinamento con l'Unione;
- d) a non utilizzare strumentalmente la struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di "business" aziendale;
- e) a partecipare attivamente, in relazione al proprio status di Associato, alla vita associativa;

- f) a fornire all'Unione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati, le informazioni e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro dell'Unione", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Unione dagli enti o istituti di carattere pubblico;
- g) a versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dai competenti organi associativi.

ART. 9 – Contributi associativi

9.1. Gli Associati sono tenuti a versare all'Unione:

- una "Quota di iscrizione", che dovrà essere corrisposta *una tantum* dall'impresa aderente all'atto dell'iscrizione;
- la "Quota annuale di associazione", che l'impresa associata dovrà corrispondere annualmente.

La misura ed i parametri di determinazione di tali quote – differenziate per gli Associati effettivi e gli Associati aggregati - verranno proposti dal Consiglio Direttivo ogni anno per l'anno successivo e approvati dall'Assemblea Generale.

9.2. Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, dovrà essere versata, all'atto dell'iscrizione, l'intera "Quota di Iscrizione" e tanti dodicesimi della "Quota annuale di associazione", quanti sono i mesi mancanti dalla data di iscrizione alla fine dell'anno in corso.

ART. 10 – Cessazione del rapporto associativo

10.1. La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni (ovvero per notifica della cessazione dell'impresa associata) ai sensi dell'art. 5.1.;
- b) per recesso ai sensi dell'art. 5.2.;
- c) per la perdita, da parte dell'Associato, dei requisiti fondamentali richiesti dall'art. 3.;
- d) qualora nessun rappresentante legale dell'azienda partecipi personalmente o per delega per quattro volte consecutive all'Assemblea Generale dei soci;
- e) per la sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa associata, passata in giudicato;
- f) definitivamente, per l'espulsione dall'Unione deliberata dall'Assemblea, a carico di quelle aziende che, per avere contravenuto agli obblighi del presente Statuto o per gravi ragioni inerenti alla loro condotta morale ed economica, rendessero incompatibile la loro presenza nell'Unione.

10.2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

10.3. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Unione.

10.4. L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti sino alla normale scadenza del rapporto associativo ai sensi dell'Articolo 5.1.

TITOLO TERZO

Organizzazione dell'Unione

ART. 11 – Organi associativi

Sono Organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vicepresidente
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Comitato Esecutivo;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Revisore dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 – Cariche

12.1. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti degli Associati effettivi. Tutte le cariche e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione agli Organi sociali dell'Unione sono gratuite. Verranno unicamente rimborsate le spese vive documentate.

12.2. A far parte degli Organi sociali possono essere chiamati:

- a) i titolari delle ditte individuali;
- b) i soci illimitatamente responsabili di aziende collettive;
- c) i Presidenti, i Vicepresidenti, i Consiglieri Delegati, gli Amministratori Unici, i Dirigenti delle Imprese associate aventi forma di società, altri soggetti delegati mediante procura speciale dall'organo amministrativo di un Associato effettivo.

12.3. Requisito essenziale per poter avere accesso alle cariche associative è che i candidati diano piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale, con particolare riferimento al Codice etico. Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico come particolarmente lesive dell'immagine dell'Unione nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive. Non possono inoltre accedere alle cariche direttive dell'Unione i rappresentanti degli Associati che coprono cariche elettive in altre Associazioni Nazionali di categoria del ramo dentale. Nel caso in cui un Consigliere perdesse le qualifiche previste per ricoprire la carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti nella precedente votazione. In assenza si procederà ad una nuova elezione. La carica sociale è connessa alla qualifica di cui all'articolo 12.2., lettere a), b) e c); la cessazione di tale qualifica comporta la decadenza dalla carica. Gli Associati sono tenuti a comunicare all'Unione le variazioni inerenti alla qualifica ed i requisiti dei loro rappresentanti; dalla data della ricezione da parte dell'Unione della comunicazione di variazione, avrà effetto la cessazione della carica.

12.4. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Unione e con quella di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

12.5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema associativo; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri, di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

12.6. La mancanza ovvero la perdita dei requisiti della qualifica aziendale, del completo inquadramento, di quelli morali e legali comportano, per i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, in assenza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata dalla carica direttiva, la quale è dichiarata dall'organo di appartenenza ovvero, nel caso in cui lo stesso organo di appartenenza non provveda, dal Collegio dei Probiviri; per il Presidente e il Vicepresidente la decadenza è sempre deliberata dal Collegio dei Probiviri.

12.7. Determina altresì la decadenza automatica dalla carica la mancata partecipazione, non giustificata prima dell'inizio della riunione, alla metà delle riunioni indette nell'anno solare: in tale ipotesi la decadenza è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza.

TITOLO QUARTO

Assemblea Generale

ART. 13 – Composizione

13.1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legali delle Imprese associate. E' ammessa la delega scritta; ogni Associato non può rappresentare per delega più di un Associato. La delega dovrà essere rilasciata a singola persona in rappresentanza dell'Azienda.

13.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i rappresentanti delle Imprese associate che, all'atto della convocazione, risultino iscritte all'Unione e siano in regola con il pagamento dei contributi sociali. Fatto salvo quanto precede, possono assistere ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione, gli Associati non in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

13.3. All'Assemblea partecipano di diritto gli Associati aggregati, i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, i Proviviri, i Revisori contabili esterni e il Segretario Generale. Essi, come tali, non hanno diritto di voto. Tuttavia, i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono rappresentare nell'Assemblea Generale un Associato effettivo ed in tale veste hanno diritto di voto. Il Presidente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Generale, può invitare soggetti terzi ad assistere ai lavori assembleari in qualità di osservatori esterni.

13.4. L'Assemblea Generale può deliberare in seduta formale o per referendum, a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Riunioni ed attribuzioni

14.1. L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno secondo le disposizioni del presente Statuto – entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (un termine maggiore non superiore in ogni caso a 6 mesi, può essere stabilito quando particolari esigenze lo richiedano) per:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente circa l'andamento dell'Unione;
- b) discutere e deliberare circa il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) approvare le eventuali modifiche delle quote associative, di iscrizione e annuali, in base al bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- d) procedere, ogni due anni, alla nomina di nove consiglieri che, insieme al Presidente ed al Vicepresidente, formano il Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente ogni due anni;
- f) procedere, ogni due anni, alla nomina dei revisori dei Conti;
- g) eleggere i Proviviri;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;
- j) deliberare l'espulsione dell'Associato e l'adozione di ogni altro provvedimento sanzionatorio ritenuto idoneo nei confronti dell'Associato inadempiente al presente Statuto e/o al Codice Etico;

- k) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

14.2. L'Assemblea Generale può anche essere convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti all'Unione in regola. La richiesta di convocazione deve essere inviata al Comitato Esecutivo, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Anche in assenza di richiesta, sussistendo motivi di conclamata urgenza, l'Assemblea Generale si riunisce per mera iniziativa del Presidente.

14.3. È in ogni caso ammessa l'autoconvocazione degli Associati a seguito di richiesta rispondente ai requisiti di cui all'Articolo 14.2. in caso di inerzia degli organi sociali preposti alla convocazione, protratta per oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In tal caso la convocazione verrà effettuata ad iniziativa di uno dei richiedenti secondo quanto disposto del successivo Articolo 15 mediante invio di avviso sottoscritto da tutti i rappresentanti degli Associati che ne fanno richiesta.

ART. 15 – Modalità di convocazione

15.1. L'Assemblea Generale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori contabili (ove il Presidente o Vice-Presidenti siano assenti ovvero non provvedano) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata all'Ufficio Postale, a mezzo posta elettronica certificata, per telefax e con ogni altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Generale.

15.2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione (di 1ª e 2ª convocazione). L'ordine del giorno potrà essere integrato ad iniziativa del Presidente sino a 48 ore prima dell'inizio della riunione, con esclusione degli adempimenti elettorali, delle modifiche statutarie e dello scioglimento. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la Segreteria associativa in tempo utile per garantirne l'adeguata conoscenza da parte degli Associati.

15.3. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima. In tal caso si dovrà dare avvertenza che, trascorso un determinato lasso di tempo, non inferiore in ogni caso ad un'ora, dal momento in cui è stata accertata la mancanza del quorum costitutivo, l'Assemblea Generale si considererà atta a deliberare qualunque sia il numero dei voti dei presenti o rappresentati.

ART. 16 – Modalità di svolgimento

16.1. L'Assemblea Generale, in sessione ordinaria e straordinaria, saranno presiedute da un Associato eletto dell'Assemblea all'atto dell'inizio dei lavori. Il Segretario Generale funge da Segretario dell'Assemblea. In sua assenza, l'Assemblea può chiamare a tale funzione un Revisore dei Conti o un qualsiasi intervenuto all'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea Generale designa due rappresentanti degli

Associati a fungere da scrutatori. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea Generale dovranno risultare da un apposito verbale formato dal presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario Generale. Copia di detto verbale dovrà essere inviata a tutti gli Associati entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea Generale.

16.2. L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno può essere integrato ovvero modificato nella sua trattazione a iniziativa del Presidente in apertura dei lavori allorché tale integrazione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea Generale che rappresentino almeno i $2/3$ dei voti totali.

16.3. Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo per i dissenzienti il diritto di recesso da notificarsi all'Unione per lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata da inviare entro 1 giorno dall'approvazione del verbale contenente la delibera. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo stesso è stato dichiarato, con contestuale e immediata cessazione di ogni diritto e dovere derivante dal rapporto associativo, ad eccezione dell'obbligo contributivo. L'Associato che ha esercitato il recesso sarà infatti tenuto in ogni caso alla corresponsione dei contributi dovuti all'Unione dalla data di efficacia del recesso fino al termine di normale scadenza del rapporto ai sensi dell'Articolo 5.1., tenuto conto altresì dell'eventuale rinnovo automatico dell'anno in corso laddove il recesso abbia prodotto effetto oltre il termine di preavviso di 3 mesi ivi previsto.

16.4. È ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea Generale in più luoghi, attraverso l'ausilio di strumenti di audio e videoconferenza; in tal caso, la segreteria e la presidenza dell'Assemblea Generale sono collocate presso la sede indicata nella convocazione e devono garantire presso la sede collegata il costante accesso alla documentazione esaminata nel corso della riunione anche mediante supporto telematico. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale. Fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, gli Associati collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese e della loro presenza non si terrà conto ai fini del quorum deliberativo in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno per cui è richiesto il voto a scrutinio segreto.

ART. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

17.1. Per la validità dell'Assemblea Generale in prima convocazione è necessario che siano presenti, comprese quelle presenti per delega, tante aziende che rappresentino almeno la metà degli Associati effettivi. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano nei casi in cui siano poste all'ordine del giorno modifiche statutarie, o la proposta dello scioglimento dell'Unione, o la proposta di espulsione dell'Associato: nei quali casi è sempre necessaria la presenza fisica o per delega almeno dei $2/3$ degli Associati effettivi.

17.2. Fatto salvo che per le modifiche statutarie, le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti, con voto palese. Per le cariche sociali e per la espulsione degli Associati, la votazione avrà luogo sempre in forma segreta.

17.3. Nelle singole votazioni, ogni Associato effettivo ha diritto ad 1 (uno) voto.

TITOLO QUINTO

Presidenza, Vicepresidenza, Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo

ART. 18 – Presidente e Vicepresidente

18.1. Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea Generale in sessione ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e rimane in carica per due anni. Può essere eletto per un massimo di due bienni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo la *vacatio* di almeno un mandato.

18.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori per ogni giurisdizione e in ogni stato e grado del giudizio. Sottoscrive le deliberazioni e gli atti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo che costituiscono obbligazioni per l'Unione stessa. Egli vigila sull'andamento delle attività istituzionali, sovrintende all'amministrazione ed alla gestione economica e finanziaria del Unione e controlla che vengano eseguite dal Segretario Generale le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; in ciò coadiuvato dal Vicepresidente al quale il Presidente può delegare l'esercizio di proprie funzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito nelle proprie funzioni dallo stesso Vicepresidente. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale costituiscono l'ufficio di Presidenza che si riunisce quando lo ritiene opportuno.

18.3. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Generale sono individuati dalla Commissione di designazione costituita da tre membri del Comitato Esecutivo, con esclusione del Presidente, e previa consultazione degli Associati effettivi. La Commissione ha il compito di esperire la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso degli Associati.

18.4. Le consultazioni degli Associati, effettuate dalla Commissione mediante modalità in grado di garantire la riservatezza, hanno una durata di almeno 2 settimane. La Commissione sollecita l'invio di eventuali auto-candidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale. La Commissione ha comunque piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 10% dei voti assembleari. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

18.5. In base alle candidature formulate dalla Commissione di designazione, il Consiglio Direttivo individua la candidatura all'elezione da proporre all'Assemblea. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Assemblea Generale di prendere in considerazione candidature diverse da quelle individuate dalla Commissione e proposte dal Consiglio Direttivo, previo parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale

e professionale del candidato eletto, rilasciato dal Collegio dei Probiviri nel corso dell'adunanza dell'Assemblea Generale.

18.6. L'elezione del Vicepresidente dell'Unione avviene nel corso della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo. A tal fine, nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea Generale che ha eletto il Presidente e i Consiglieri, il neoeletto Presidente presenta al Consiglio Direttivo, gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività biennale e propone, tra i Consiglieri eletti, il nome del candidato Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti eletti dall'Assemblea il Vicepresidente proposto dal Presidente. La carica di Vicepresidente dura due anni e scade contemporaneamente al Presidente con cui è stato eletto.

18.7. In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza ovvero in caso di impedimento protrattosi per oltre 6 mesi, il Vicepresidente assumerà la carica e le funzioni di Presidente dell'Unione sino a scadenza del mandato originariamente conferito al Presidente eletto dall'Assemblea Generale, previa delibera del Consiglio Direttivo che accerti le ragioni che hanno impedito al Presidente eletto dall'Assemblea Generale di proseguire nel proprio mandato. La cessazione della carica per motivi diversi dalla scadenza ovvero per impedimento protrattosi per oltre 6 mesi del Vicepresidente che ha assunto la carica di Presidente comporterà altresì la decadenza dei Consiglieri che rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del Presidente e dei nuovi Consiglieri da parte dell'Assemblea Generale che dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente del Collegio dei Revisori contabili ovvero, qualora questi sia assente ovvero non vi provveda, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

ART. 19 – Consiglio Direttivo

19.1. La gestione dell'Unione è affidata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che ne coordina i lavori, e dai 9 componenti eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 18.6. Il Presidente può, di volta in volta, invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto soltanto consultivo, tre persone, anche non rappresentanti degli Associati, particolarmente qualificate ovvero espressione significativa dell'ambito associativo nei vari rami industriali. Il Consiglio Direttivo si riunirà con regolarità ogni tre mesi.

19.2. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione di quei rappresentanti degli Associati che, in base alle ultime votazioni d'Assemblea Generale, seguono in graduatoria tra i non eletti. I componenti del Consiglio così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti. Se il numero dei posti restati vacanti risulta superiore a tre, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente dovrà riconvocare l'Assemblea Generale, entro 30 giorni dal determinarsi della situazione, per l'elezione dei componenti elettivi e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo così rieletto scade in coincidenza con la scadenza del mandato del Presidente.

19.3. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo è tenuta in occasione dell'Assemblea Generale in sessione ordinaria. L'Ufficio di Presidenza sollecita

gli Associati affinché facciano pervenire almeno 1 settimana prima dell'Assemblea Generale chiamata per l'elezione i nominativi delle candidature e predisporre la lista di candidati alla carica di "componente elettivo", scelti sulla base delle indicazioni pervenute dagli Associati e la sottopone al voto dell'Assemblea. In seno a quest'ultima ciascun Associato elettore non può votare per più di un candidato.

19.4. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito di quest'ultimo, i Proviviri e i Revisori contabili.

ART. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente per iscritto almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno 48 ore prima dell'ora della convocazione. Il Consiglio deve essere convocato anche su richiesta, rivolta al presidente, di almeno tre dei suoi Membri.

ART. 21 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) elegge su proposta del Presidente, sempre fra i propri componenti elettivi, il Vicepresidente;
- b) elegge, sempre fra i propri componenti elettivi, il Tesoriere;
- c) nomina, tra i propri componenti elettivi, i 2 membri del Comitato Esecutivo;
- d) costituisce e nomina i Gruppi di settore e le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone estranee al Consiglio Direttivo e anche all'Unione;
- e) definisce gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'Unione anche in materia economica e finanziaria stabilendo il programma di lavoro dell'Unione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- f) provvede alla determinazione dei contributi dei singoli Associati da proporre per l'approvazione all'Assemblea Generale;
- g) accoglie la domanda di ammissione di nuovi Associati, determinando, nel caso di Associati aggregati, la quota di iscrizione e la quota associativa annuale;
- h) delibera, ove occorra, le convocazioni dell'Assemblea Generale, esclusa quella annuale per l'approvazione dei bilanci e per le cariche sociali;
- i) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e, in particolare, formulare e proporre all'Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto;
- j) contesta agli Associati gli inadempimenti e le violazioni del presente Statuto e del Codice Etico, e provvede ad adottare e ad eseguire i provvedimenti sanzionatori deliberati dall'Assemblea;
- k) nomina e revoca il Segretario Generale;
- l) approva la bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea Generale;
- m) designa il candidato alla carica di Presidente e di Vicepresidente e lo sottopone all'Assemblea Generale per l'elezione;

- n) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti, necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento degli scopi associativi che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto agli altri organi sociali dell'Unione;
- o) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto e in genere attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento dei fini dell'Unione.

Il Consiglio può devolvere alcune delle proprie competenze al Comitato Esecutivo nonché nominare Delegati anche non Associati per determinati atti o categorie di atti.

Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal segretario, dovranno risultare dal Libro dei Verbali di Consiglio ed il verbale dovrà essere approvato dal consiglio medesimo nella riunione successiva.

ART. 22 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo

22.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di quattro consiglieri e del Presidente oppure del vicepresidente. Le votazioni in seno al consiglio direttivo avvengono a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese. Il Presidente dell'Unione presiede di diritto il consiglio direttivo, ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, fermo restando il numero delle presenze di cui al primo comma del presente Articolo.

22.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Deve essere assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tutti i Consiglieri. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica ivi incluso il Presidente. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – Comitato Esecutivo

23.1. È affidato al Comitato Esecutivo il compito di gestire l'attività associativa e stabilire l'azione a breve termine dell'Unione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Consiglio Direttivo; In particolare, spetta al Comitato Esecutivo:

- i) predisporre, sentito il Tesoriere, la bozza di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea;
- ii) supportare l'Ufficio di Presidenza nella gestione corrente delle attività associative;
- iii) svolgere le funzioni ad esso devolute dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- iv) deliberare e dare esecuzione a tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti, necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento degli scopi

associativi che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto agli altri organi sociali dell'Unione.

23.2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che ne coordina i lavori, dal Vicepresidente, e da due membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno 3 componenti. Le votazioni in seno al Comitato Esecutivo avvengono a maggioranza dei voti, con voto palese. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

TITOLO SESTO

Segretario Generale, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri

ART. 24 – Uffici e Segretario Generale

24.1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Unione potrà istituire gli uffici ed i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività e per lo studio degli argomenti che si riferiscono alla speciale natura delle aziende associate anche avvalendosi dei servizi prestati da società terze ovvero società controllate

24.2. Il Segretario Generale, cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo, partecipa con funzione di segretario - senza diritto di voto- all'Assemblea Generale, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Ufficio di Presidenza. Svolge altresì le funzioni di segreteria del Collegio dei Probiviri.

ART. 25 – Collegio dei Revisori

25.1. Il controllo dell'amministrazione dell'Unione sarà esercitato da un collegio di revisori dei conti formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Generale. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Almeno un revisore deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. L'Assemblea designa uno dei Revisori eletti quale Presidente del Collegio. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo quando in esse si trattino questioni riguardanti l'amministrazione dell'unione.

25.2. I Revisori contabili riferiscono annualmente all'Assemblea in sessione ordinaria sull'andamento della gestione finanziaria. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni degli articoli 2403 e 2404 e 2407, 1° comma, del Codice Civile.

ART. 26 – Tesoriere

26.1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti elettivi col compito di sovrintendere, sotto la direzione del Presidente, all'amministrazione economica e a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Unione, nei limiti del bilancio preventivo.

26.2. Il Tesoriere scade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.

ART. 27 – Collegio dei Probiviri

27.1. L'Assemblea Generale in sessione ordinaria elegge negli anni pari n. 3 Probiviri con votazione a scrutinio segreto, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Unione.

27.2. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate, che dovranno essere verificate dal Collegio dei Probiviri in carica.

27.3. I Probiviri così eletti restano in carica per quattro anni, in ogni caso sino alla proclamazione dei neoeletti Probiviri, e sono rieleggibili, dopo il primo mandato, per due ulteriori mandati consecutivi, con possibilità di rielezione dopo la *vacatio*

di almeno un mandato. Qualora vengano a mancare uno o più Probiviri prima della scadenza del mandato, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale, entro 30 giorni dal determinarsi della situazione, perché provveda all'elezione dei sostituti dei Probiviri cessati anticipatamente. I Probiviri così eletti scadranno in coincidenza con la scadenza dei mandati originariamente conferiti ai Probiviri cessati anticipatamente.

27.4. Il Collegio dei Probiviri, composto dai 3 Probiviri, assolve funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

27.5. Spetta ai Probiviri, costituiti in "Collegio arbitrale", composto da tre Probiviri, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Unione ai sensi dell'Articolo 33.

TITOLO SETTIMO

Bilanci e Fondo Comune

ART. 28 – Bilanci

28.1. L'esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

28.2. Per ciascun esercizio sociale devono essere compilati il bilancio preventivo e, dopo la chiusura, il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea Generale in sessione ordinaria insieme alla relazione del Collegio dei Revisori. Il bilancio preventivo deve illustrare i programmi dell'Unione per l'anno successivo. Il documento è composto dal conto economico preventivo e dalla Relazione del Presidente sull'attività programmata per l'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve contenere stato patrimoniale, conto economico, note integrative, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione dei Revisori contabili, relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Unione.

28.3. Il Conto Economico deve essere raffrontato con il Conto Economico Preventivo dello stesso anno ed il Conto Economico Consuntivo dell'anno precedente. Lo Stato Patrimoniale deve essere raffrontato con lo Stato Patrimoniale Consuntivo dell'anno precedente.

28.4. Il Tesoriere riferisce al Comitato Esecutivo, il quale predispone la bozza dei bilanci da sottoporre all'esame dei Revisori contabili. Il Consiglio Direttivo approva i bilanci preventivo e presenta la bozza del bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

28.5. Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono rimanere depositati in copia presso l'Unione durante i quindici giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea Generale, affinché gli Associati possano ivi prenderne visione.

28.6. Le eventuali eccedenze attive del bilancio consuntivo non possono essere distribuite, ma riportate a "nuovo".

ART. 29 – Fondo Comune

Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dagli immobili e dai valori che siano o vengano a qualunque titolo in proprietà dell'Unione, nonché dai residui attivi di precedenti gestioni che l'assemblea decidesse di accantonare a titolo di riserva.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni Conclusive

L'ART. 30 – Modifiche Statutarie

30.1. Le modificazioni del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale, convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria e dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 degli Associati effettivi intervenuti o rappresentati.

30.2. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le eventuali modificazioni dello Statuto potranno essere sottoposte all'esame degli Associati Effettivi mediante referendum, ferma la maggioranza dei 2/3 degli Associati effettivi. Hanno diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto al referendum gli Associati effettivi che, all'atto della convocazione, risultino iscritti all'Unione e siano in regola con il pagamento dei contributi sociali. Il referendum deve essere indetto, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione sottoscritta dal Presidente e trasmessa a mezzo posta certificata e/o raccomandata a.r. pervenuta agli Associati almeno 15 giorni prima della data prevista per le votazioni con indicazione del quesito referendario e delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio che dovranno essere completate senza soluzione di continuità sono demandate all'ufficio di segreteria e ad una commissione di scrutatori costituita da tre membri scelti a sorte tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo. La proclamazione del risultato del referendum dovrà avvenire il giorno stesso del completamento delle operazioni di scrutinio mediante verbalizzazione sottoscritta dal Presidente, dal Segretario Generale e dagli scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale coerenti con il risultato del referendum dovranno risultare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Copia di detto verbale dovrà essere inviata a tutti gli Associati entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea Generale.

30.3. Ai soci dissenzienti da modifiche sostanziali apportate allo statuto sociale, è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni.

30.4. Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sovraindicata notifica, anche per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi; e ciò in deroga al disposto dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'unione deve essere deliberato con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'Articolo 17 dall'assemblea straordinaria convocata a norma degli Articoli 14 e 15. In caso di scioglimento dell'Unione, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad una nuova associazione che persegua il medesimo scopo o a titolo di beneficio, esclusa in ogni caso qualsiasi elargizione ai soci.

ART. 32 – Collegio Arbitrale

32.1. La risoluzione delle controversie compromettibili ai sensi di legge di qualunque natura ed aventi ad oggetto rapporti sociali relativi al presente Statuto, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati (inclusi gli Associati aggregati e coloro la cui qualità di Associato è oggetto della controversia), da o contro l'Unione, da o contro titolari di cariche associative o contro i liquidatori, che non si siano potute definire bonariamente, è devoluta, in via definitiva e vincolante, al "Collegio arbitrale", composto da tre Probiviri eletti dall'Assemblea Generale e dai Probiviri Integrativi nominati dalle parti. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e sono inappellabili.

32.2. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione, fatto salvo non sia previsto un termine diverso dal presente Statuto.

32.3. Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro Integrativo di fiducia della parte ricorrente che farà parte del Collegio Arbitrale.

32.4. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

32.5. Il ricorso è notificato a cura della segreteria alla controparte con richiesta di nomina del Probiviro Integrativo di fiducia entro il termine di 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo nella nomina del Probiviro di fiducia costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

32.6. I Probiviri possono rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; ciascuna parte ha diritto di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio dei Probiviri. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

32.7. Il Presidente del Collegio arbitrale viene nominato dai 2 Probiviri Integrativi di fiducia delle parti tra i Probiviri eletti in Assemblea entro il termine di 10 giorni successivi; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano.

32.8. Il Collegio arbitrale si costituisce non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria, disponendo alla prima audizione la comparizione personale delle parti.

32.9. Il Collegio arbitrale stabilisce con massima discrezionalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, la procedura ed i mezzi istruttori; è consentito disporre audizioni personali ed esibizione di documenti. Le parti possono farsi assistere nell'ambito del procedimento da difensori di propria fiducia.

32.10. La decisione del Collegio arbitrale è emessa, anche a maggioranza, entro 90 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 60 giorni. È facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

32.11. Trascorso il termine massimo per la decisione, il Collegio arbitrale, su istanza della parte interessata, dichiara estinto il procedimento con caducazione degli atti compiuti per superamento del termine massimo di durata.

32.12. Il lodo è comunicato a cura della segreteria alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

32.13. Il Collegio arbitrale può procedere in contraddittorio alla correzione di errori materiali o di calcolo del lodo su istanza di parte o d'ufficio.

ART. 33 – Rinvio

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

CODICE ETICO

PREMESSA

Le imprese associate (di seguito i “Soci”) che operano nel settore nazionale dentale sono coscienti dell’importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa è componente determinante nel soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini e nel miglioramento del sistema sanitario dentale e, quindi, fattore di sviluppo della società: la spesa per il settore dentale è dunque un investimento, non un costo.

Il contributo dei Soci alla salute dei cittadini è fondamentale: lo testimoniano i miglioramenti, le innovazioni e i traguardi raggiunti grazie alle tecnologie mediche nella diagnosi e cura dei pazienti: un contributo determinante al trattamento dei pazienti e al miglioramento della loro qualità di vita nonché, più in generale, all’allungamento della vita delle persone.

I soci dell’Unione Industrie Dentarie Italiane, in forma abbreviata U.N.I.D.I. e nel prosieguo definita anche come “l’Unione”, riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l’osservanza dei principi etici costituiscono sia un obbligo, che una fase critica per il conseguimento dei suddetti obiettivi e possono accrescere la reputazione e il successo del settore dei dispositivi odontoiatrici.

Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica aziendale a cui i suoi Soci debbono attenersi in Italia e, in generale, altrove. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e normative nazionali o europee vigenti o gli altri codici professionali o commerciali (ivi inclusi i codici aziendali) che possono riguardare i suoi soci.

Il Codice Etico è l’elemento catalizzatore della condizione morale dei Soci, e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica affinché sia riconosciuta dalla collettività.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici dell'Unione siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i suoi soci nella conduzione delle attività e di tutte le iniziative promosse dall'Unione.

Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto dell'Unione.

Con l'adesione a U.N.I.D.I., i Soci si impegnano a rispettare e a promuovere i principi e le regole stabilite nel Codice stesso.

Il Codice contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Unione nei confronti dei portatori d'interesse: Soci, dipendenti, fornitori, utenti, committenti, partner, Pubblica Amministrazione, nonché nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la stessa.

I Soci si impegnano a rispettare e a far rispettare dalle loro case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo, e/o dagli agenti e distributori il presente Codice.

I componenti degli organi statuari si impegnano a diffondere e a promuovere le delibere dell'Unione esclusivamente attraverso i documenti ufficiali redatti dall'Unione.

I componenti degli organi si impegnano, altresì, a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti in corso di trattazione.

2. PRINCIPI

Il Codice Etico dell'Unione si basa su principi etici generali quali legalità, correttezza, integrità, trasparenza, riservatezza, eccellenza, competenza, indipendenza e rispetto della dignità della persona.

2.1 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE

I Soci si impegnano a produrre e fornire tecnologie mediche/odontoiatriche e servizi correlati di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente.

I soci si impegnano a rispettare le leggi, i regolamenti, nonché lo Statuto dell'Unione.

L'eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento.

Il rispetto delle leggi applicabili e l'osservanza degli standard etici sono importanti per la necessità di stretta collaborazione tra settore delle tecnologie medico/odontoiatriche e i professionisti del settore dentale, ovvero coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario odontoiatrico e odontotecnico (a titolo esemplificativo odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici, assistenti alla poltrona

ecc) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire usare, fornire, procurare o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di attrezzature e materiali per dentisti e odontotecnici e/o servizi correlati (di seguito "Professionisti del Settore Dentale").

Tale collaborazione può avvenire sotto forma di:

- a) sviluppo di tecnologie;
- b) fornitura di formazione, istruzione, servizio e supporto al fine di permettere un uso efficace e sicuro delle tecnologie;
- c) supporto della ricerca medica/odontoiatrica, dell'istruzione e accrescimento delle competenze professionali.

Queste attività sono necessarie per il progresso della scienza medico/odontoiatrica e il miglioramento della cura del paziente, ma devono avvenire attraverso interazioni improntate alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.

Correttezza e trasparenza devono, dunque, contraddistinguere l'agire del Socio, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

2.2 ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI

I collaboratori interni ed esterni dei Soci sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aziende.

Il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura dei collaboratori, deve essere valorizzato e accresciuto, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale e al loro benessere. L'aggiornamento e la crescita professionale vengono attuati attraverso iniziative di formazione specifica e istituzionale.

Lo sviluppo professionale e la gestione dei collaboratori sono basati sul principio di riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle rispettive competenze e capacità.

Ai collaboratori esterni (consulenti, agenti, distributori, rappresentanti, rivenditori, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, anche attraverso impegno espresso, incluso nei relativi contratti.

2.3 ETICA DELL'INFORMAZIONE

La comunicazione dei Soci si declina soprattutto nell'informazione scientifica, la quale deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile.

L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

3. ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE

L'attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida che devono fungere da preciso riferimento rispetto ai comportamenti da tenersi e sono da estendersi ai propri dipendenti, agenti, distributori o rappresentanti in genere.

I Soci dovranno adottare programmi di adempimento efficaci e, in caso di Soci persone giuridiche, attraverso l'attuazione di programmi di formazione e l'implementazione di chiare procedure e controlli.

L'Unione, attraverso i propri organi, si riserva il diritto in ultima istanza di espellere qualsiasi Socio che non osservi le linee guida del presente Codice Etico.

3.1 CONCORRENZA

Il libero mercato presuppone l'autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali.

I Soci credono fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.

I Soci dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura.

Tutto ciò non impedisce, tuttavia, all'Unione di perseguire fino in fondo gli obiettivi istituzionali, sanciti dallo Statuto, per la tutela delle istanze espresse dai Soci nel pieno rispetto dei principi che regolano la concorrenza.

I Soci condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegnano a osservarli adottando opportune misure per evitare che gli incontri dell'Unione possano diventare, anche involontariamente, l'occasione per comportamenti anticoncorrenziali.

3.2 RISERVATEZZA DEI DATI

I Soci dovranno garantire che i dati riguardanti i pazienti e altri tipi di dati riservati o personali siano conservati e utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

3.3 IMMAGINE DELLE IMPRESE

Il comportamento dei Soci nel mercato e nei confronti dei concorrenti deve essere improntato alla massima correttezza; in particolare, i Soci non devono porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine dei concorrenti.

3.4 SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ

Il ruolo dei Soci nel tessuto connettivo della società comporta l'obbligo di tenere conto nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità nel cui territorio l'impresa è insediata, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e civile.

I Soci dovranno esercitare la propria attività attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare l'ambiente, in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell'ambiente.

3.5 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE DENTALE, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETÀ E TRASPARENZA

I Soci dell'Unione riconoscono che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché i comparti delle tecnologie medico/odontoiatriche possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del Settore Dentale.

I rapporti che i Soci instaurano, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale, ivi compresa l'attività di promozione e propaganda verso i Professionisti del Settore Dentale, devono essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.

Vi sono molte forme di interazione fra i Soci e i Professionisti del Settore Dentale che contribuiscono al progresso dell'odontoiatria e migliorano la diagnosi e la cura del paziente, ivi incluse:

- a) il progresso della tecnologia dentale: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione fra i soci e i Professionisti del Settore Dentale. L'innovazione e la creatività sono essenziali per lo sviluppo e l'evoluzione delle tecnologie, e spesso avvengono con la collaborazione di enti, istituzioni, persone, al di fuori delle strutture delle aziende associate;
- b) l'efficace e sicuro utilizzo della tecnologia dentale: questo molto spesso esige che i Soci offrano ai Professionisti del Settore Dentale adeguate istruzioni, formazione, servizi e supporto tecnico. Gli organi regolatori possono, altresì, richiedere questo tipo di formazione come condizione per l'approvazione dei prodotti;
- c) ricerca e istruzione: il supporto da parte dei Soci alla ricerca dentale svolta in buona fede, l'istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo delle tecnologie fornite e, più in generale, l'accrescimento delle competenze professionali sono alcuni fra gli elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente e aumentano l'accesso alla nuova tecnologia e quindi alle terapie più avanzate ed efficaci.

3.6 PROGETTI DI RICERCA

La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse rispettivamente dai Soci o dagli enti ai quali il Socio fornisce un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti.

È quindi opportuno che all'interno dell'organizzazione aziendale, i Soci separino il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca, principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti non potrà prescindere dall'esistenza di un protocollo di ricerca, dall'approvazione o segnalazione al comitato etico competente, se necessario, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l'ente pubblico e/o privato coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del Settore Dentale, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, il Socio avrà cura di assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/ datore di lavoro del Professionista.

3.7 GARANZIA DELLA QUALITÀ

I Soci fondano la loro reputazione sulla più alta qualità dei loro dispositivi medici, dei servizi e delle terapie, affinché gli operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato possibile.

L'impegno dei soci non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma dove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

4. PRINCIPI ETICI RISPETTO ALLA GOVERNANCE DELL'UNIONE

4.1 ORGANI SOCIALI

Le nomine dei componenti degli organi sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli organi sociali agiscono e deliberano con cognizione di fatto e di causa, ed in piena autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per l'Unione e nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e integrità.

Le decisioni dei componenti gli organi sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse dell'Unione.

L'indipendenza di giudizio è un requisito essenziale delle decisioni degli organi sociali, pertanto i componenti devono garantire la massima trasparenza nell'attuazione e gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari.

In particolare, i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti individualmente a svolgere il proprio ruolo con serietà, professionalità e presenza, consentendo così all'Unione di trarre beneficio dalle loro specifiche competenze.

4.2 RELAZIONI CON I SOCI

L'Unione garantisce la trasparenza e promuove l'informazione nei confronti dei Soci, nel rispetto del presente Codice e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti i Soci sono promossi e tutelati, rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

L'Unione garantisce la massima riservatezza delle informazioni sensibili e confidenziali riguardanti i Soci. I destinatari coinvolti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

La diffusione, verso l'esterno, di informazioni riguardanti i rapporti con i Soci avviene con prudenza e cautela. In ogni caso, è assolutamente proibito diffondere notizie false e tendenziose.

4.3 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ DELL'UNIONE

L'Unione garantisce la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti alla sua contabilità.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni dell'Unione devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione deve esserci un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Soci che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti agli organismi direttivi dell'Unione.

5. ORGANO DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Il Collegio Arbitrale è l'organo preposto al controllo e alle procedure di attuazione del Codice Etico.

Il Collegio Arbitrale ha sede presso l'Unione.

5.2 COLLEGIO ARBITRALE

5.2.1 COMPOSIZIONE

Al Collegio Arbitrale vengono sottoposti i casi di violazione del Codice Etico.

Il Collegio Arbitrale è composto dai tre Probiviri nominati dall'Assemblea Generale dell'Unione ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, tra i quali è nominato il Presidente del Collegio Arbitrale.

La durata in carica del Collegio Arbitrale coincide con quella prevista per i Probiviri ai sensi dell'art. 28.3 dello Statuto.

5.2.2 CONVOCAZIONE

Il Collegio Arbitrale viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, mediante comunicazione scritta anche telematica da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni del Collegio Arbitrale non sono pubbliche.

Il Collegio Arbitrale è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera con il voto della maggioranza.

Funge da Segretario uno dei componenti del Collegio Arbitrale nominato dal suo Presidente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

Fatto salvo non sia previsto un termine diverso dal presente Statuto, il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

5.2.3 PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE

Avviata l'istruttoria, il Presidente nomina un relatore, dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento al Socio interessato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di deduzioni e memorie, per estrarre copia di documenti e produrne di nuovi.

Il Socio viene convocato davanti al Collegio Arbitrale entro il termine più breve possibile per la discussione che si svolge in forma orale.

Esaurita la discussione, il Collegio Arbitrale:

- a) qualora la pratica sia sufficientemente istruita, formula la propria decisione;
- b) qualora lo ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, fissando la data della nuova discussione.

Avanti il Collegio Arbitrale il Socio può farsi assistere dai propri legali.

5.2.4 DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data della discussione emette la sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato al Presidente dell'Unione e alle parti.

Entro i successivi 10 giorni, il Collegio Arbitrale deposita la pronuncia presso la Segreteria dei Probiviri che ne trasmette copia alle parti.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive.

5.2.5 CONTENUTO DELLA DECISIONE

Il Collegio Arbitrale può applicare ai Soci in caso di comprovata violazione del Codice Etico, le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea di U.N.I.D.I.;
- c) decadenza dei rappresentanti dei soci aderenti che ricoprono cariche direttive in U.N.I.D.I.;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo in U.N.I.D.I.;
- e) espulsione da U.N.I.D.I. previa delibera dell'assemblea dei Soci.

Il Collegio Arbitrale potrà irrogare, unitamente alle suddette sanzioni disciplinari, anche sanzioni di natura pecuniaria graduate in base alla gravità dell'infrazione.

Il Collegio Arbitrale potrà dare pubblicità alle decisioni, con i mezzi che verranno ritenuti più opportuni, qualora riscontri che i comportamenti posti in essere in violazione dei principi etici pregiudichino l'onorabilità dell'Unione.

5.2.6 ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Depositata la decisione, spetta al Presidente di U.N.I.D.I. curarne l'esecuzione.

6. COMUNICAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i destinatari, interni ed esterni, mediante apposite attività di comunicazione, e comunque collocandolo sul sito internet di U.N.I.D.I.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, il Presidente predispone e realizza un piano periodico di comunicazione/formazione inteso a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice.

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Etico entra in vigore alla data di approvazione in tutte le sue parti.



Viale Enrico Forlanini, 23
20134 Milano - Italia
Tel. +39 02 700612.1

www.unidi.it